

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII

N. 130

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1993

Risoluzione

legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una direttiva che fissa le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (COM(93) 0534)

Annunziata il 19 gennaio 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 8 B, paragrafo 2, del trattato CE, che accorda il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo a ogni cittadino dell'Unione che risieda in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza,

vista la sua risoluzione del 21 novembre 1991 sulla cittadinanza dell'Unione (1),

viste le sue risoluzioni del 10 ottobre 1991 sugli orientamenti del Parlamento

europeo relativi al progetto di procedura elettorale uniforme per i deputati al Parlamento europeo (2) e del 10 marzo 1993 sul progetto di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo (3),

vista la sua risoluzione del 7 aprile 1992 sui risultati delle Conferenze inter-governative (4),

vista la proposta di direttiva della Commissione al Consiglio (COM(93)0534),

(1) G.U. C 326 del 16 dicembre 1991, pag. 205.

(2) G.U. C 280 del 28 ottobre 1991, pag. 141.

(3) G.U. C 115 del 26 aprile 1993, pag. 121.

(4) G.U. C 125 del 18 maggio 1992, pag. 81.

vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A3-357/93),

A. considerando che per i 5 milioni di cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della libertà fondamentale di soggiornare in un altro Stato membro l'edificazione europea deve divenire un'esperienza reale,

B. determinato a garantire alle elezioni del Parlamento europeo la massima partecipazione di tutti coloro che già in passato sono stati autorizzati a votare,

C. considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato CE, che riconosce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo della cittadinanza europea e che tale prima tappa dovrà essere rapidamente seguita dall'adozione, sulla base del disposto dell'articolo 8 B, paragrafo 1, di una direttiva volta all'applicazione per i cittadini dell'Unione del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali,

D. considerando che tale proposta di direttiva mira unicamente a fissare, senza pregiudizio del disposto dell'articolo 138 relativo alla procedura elettorale uniforme, le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non abbiano la cittadinanza, escludendo quindi qualunque altra situazione,

E. deplora che il trattato CE preveda unicamente la sua consultazione, benché si tratti di una misura che lo concerne direttamente e nei confronti della quale dovrebbe in tutti i casi avere il diritto di emettere un parere conforme,

1. ritiene che tutti i cittadini dell'Unione debbano poter esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;

2. sottolinea che l'esercizio del diritto di voto nello Stato membro in cui il cittadino risiede riposa sulla manifestazione della volontà di ciascun cittadino dell'unione che risponda ai requisiti previsti;

3. si compiace dell'effetto extraterritoriale delle ineleggibilità e incompatibilità elettorali e auspica un ulteriore ravvicinamento in tale ambito delle legislazioni nazionali, onde potenziare il rispetto di tale principio;

4. chiede che i meccanismi di cooperazione fra gli Stati membri volti a impedire l'esercizio di un doppio voto siano efficaci e che si faccia rispettare tale divieto;

5. si pronuncia contro la deroga introdotta dall'articolo 14 della proposta di direttiva, in quanto contraria allo spirito e alla lettera dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce il principio della non discriminazione tra i cittadini comunitari in base alla cittadinanza;

6. chiede che tutte le deroghe decadano automaticamente prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2004;

7. afferma con vigore che la direttiva in esame non può essere impiegata per privare del diritto di voto quei gruppi che già esercitano tale diritto nell'ambito di singoli Stati membri;

8. chiede alla Commissione, che entro il 31 dicembre 1995 dovrà riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di tale direttiva in occasione delle elezioni del giugno 1994, di proporre una regolamentazione che tenga conto dell'esperienza acquisita;

9. chiede che gli Stati membri trascrivano tale direttiva nella legislazione nazionale nel più breve tempo possibile, onde consentire ai cittadini dell'Unione di partecipare alle elezioni del giugno 1994 secondo le modalità previste dall'articolo 8 B;

10. invita la Commissione a presentare nel più breve tempo possibile una proposta, conformemente all'articolo 8 B, per la partecipazione dei cittadini residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza alle elezioni comunali, al fine di consentire la partecipazione di detti cittadini alle elezioni del 1994;

11. richiama l'attenzione degli Stati membri nei quali le elezioni europee si svolgono nel quadro di circoscrizioni sulla necessità di tener conto, nella definizione di tali circoscrizioni, del numero e della residenza dei cittadini dell'Unione che acquisiscono, in virtù della direttiva in oggetto, il diritto di voto alle elezioni europee;

12. approva, salve le modifiche a essa apportate, la proposta della Commissione;

13. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e governi degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

JOSEP VERDE I ALDEA
Vicepresidente

Proposta di direttiva del Consiglio che fissa le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (COM(93)0534)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Emendamento n. 10)

Ottavo considerando,
terzo comma, prima frase

che la cittadinanza dell'Unione mira a una migliore integrazione dei cittadini dell'Unione nello Stato ospitante e che in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare ogni polarizzazione tra le liste dei candidati nazionali e stranieri;

(Emendamento 1)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

(Emendamento 3)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Queste disposizioni non pregiudicano gli eventuali adeguati provvedimenti che tale Stato membro può adottare in materia di composizione delle liste dei candidati, provvedimenti intesi in particolare ad agevolare l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

TESTO
MODIFICATO DAL PARLAMENTO

(Emendamento n. 10)

Ottavo considerando,
terzo comma, prima frase

che la cittadinanza dell'Unione mira a una migliore integrazione dei cittadini dell'Unione nello Stato ospitante e che l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo rappresenta il primo grande passo verso il conseguimento degli obiettivi degli autori del trattato;

(Emendamento 1)

Articolo 4, paragrafo 2

2. L'elettore comunitario può essere eletto o nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.

(Emendamento 3)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Soppresso.